Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Direzione: DIREZIONE



Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A01825 del 03/10/2023 Proposta n. 1964 del 27/09/2023

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 38, comma 2 dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, Approvazione del Testo Unico della Ricostruzione Privata e ss. mm. e ii., avente ad oggetto gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 4 e n. 8 del 2016 e ss. mm. e ii, presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Silvano Di Marco, relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Patarico s.n.c., distinto in Catasto al foglio Fg. 27 particella 254 - ID 9224 (già ID 3975).

Proponente:

	0	
Estensore	GRILLO ANTONELLA	firma elettronica
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	firma elettronica
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	firma elettronica
Direttore	S. FERMANTE	firma digitale

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 38, comma 2 dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, Approvazione del Testo Unico della Ricostruzione Privata e ss. mm. e ii., avente ad oggetto gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 4 e n. 8 del 2016 e ss. mm. e ii, presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Silvano Di Marco, relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Patarico s.n.c., distinto in Catasto al foglio Fg. 27 particella 254 - ID 9224 (già ID 3975).

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione *post* sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *post* sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'*Addendum* alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge n. 189/2016, recante: "Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi" che dispone: "La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ...";

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023", e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2022" con "31 dicembre 2023";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2 comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5 comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone "Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili";
- con l'Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la "Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili";
- con l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi";
- con l'Ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha inteso dare "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016", stabilendo altresì una procedura semplificata per lo smaltimento dell'arretrato;
- con l'art. 38, comma 1, dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 "Approvazione del Testo Unico della Ricostruzione Privata" è stato stabilito che "Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto

un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge";

- al comma 2 dell'articolo citato al punto che precede è stato stabilito, altresì, che "il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, ovvero l'ulteriore rigetto dell'istanza come sopra integrata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo nonché gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge speciale Sisma";
- all'art. 1, comma 1, lett. d), Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, "Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata", è stato disposto che "sono differiti al 31 maggio 2023 i seguenti termini previsti... 31 dicembre 2022 per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022";
- all'art. 1, comma 2, Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 "Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi", è stato disposto che "Per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. d), della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio è fissato al 31 luglio 2023";

CONSIDERATO ALTRESI'CHE:

- in data **31/07/2018**, con prot. n. **471523**, è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto del Sig. Silvano Di Marco, relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Patarico s.n.c., distinto in Catasto al foglio Fg. 27 particella 254 ID 3975, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- l'Ufficio speciale ricostruzione Lazio, a mezzo nota Prot. n. 810001 del 21/09/2020,
 - vista la richiesta di integrazione documentale inoltrata al professionista incaricato dal Comune di Amatrice con nota n. 4135 del 20/03/2019, al fine dell'espletamento dell'attività istruttoria relativa alla verifica di conformità urbanistico edilizia dell'intervento,
 - vista la comunicazione di sospensione del procedimento relativo alla richiesta di contributo alla ricostruzione, in attesa di determinazione del Comune di Amatrice sulla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, di cui al prot. USR Lazio n. 238672 del 27/03/2019,
 - vista la comunicazione di archiviazione dell'istanza trasmessa dal Comune di Amatrice ed assunta al prot. USR Lazio n.617120 del 12/07/2020, in considerazione del perdurare dell'assenza della documentazione integrativa richiesta,

ha notificato il provvedimento avente ad oggetto l'archiviazione dell'istanza di contributo alla ricostruzione identificata al punto di cui sopra;

PRESO ATTO, ALTRESI', CHE:

- Il professionista incaricato, con prot. n. **586976 del 30/05/2023**, ha depositato istanza ad integrazione di quella originaria, volta a superare i motivi di diniego alla base dell'adozione del citato provvedimento di archiviazione;
- in conformità alle previsioni normative riportate nei punti che precedono, di cui all' Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 "Approvazione del Testo Unico della Ricostruzione Privata" e n. 142 del 30 maggio 2023 "Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi", la sopra citata istanza è stata depositata oltre i termini perentori previsti dalla disciplina di settore;
- con nota Prot. 796360 del 18/07/2023, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonchè concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e dettagliate, altresì nell'esito istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto:

• il rigetto della richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 38, comma 2 dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, Approvazione del Testo Unico della Ricostruzione Privata e ss. mm. e ii., avente ad oggetto gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 4 e n. 8 del 2016 e ss. mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Silvano Di Marco, relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Patarico s.n.c., distinto in Catasto al foglio Fg. 27 particella 254 - ID 9224 (già ID 3975).

Il presente provvedimento è comunicato al Professionista incaricato, per il tramite di quest'ultimo al soggetto richiedente il contributo ed al Comune territorialmente competente.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio Stefano Fermante



Natura giuridica della titolarità del contributo:

Area Ricostruzione privata e Controllo amministrativo - contabile

Area Nicostruzione privata e Control	io amministrativo	- Contablie		
ESITO ISTRUTTORIO - I	Proposta r	igetto istar	nza	
	□ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)			
Procedura Semplificata	☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)			
Costo convenzionale al n	·			
ISTANZA PER LA CONCESSION s.m.i. DEL COMMISSARIO STRA			NELL'ORDINANZA n. 4/2016 e n. 8 RUZIONE DEL SISMA 2016	3/2016
Dati generali				
Provincia		Rieti		
Comune		Amatrice		
Frazione		Patarico, snc		
Richiedente		Silvano Di Marco		
In qualità di		Unico proprietario		
Dati Catastali		Fg. 27 particella 254		
Dati identificativi dell'ista	nza			
Piattaforma informatica				
ID fascicolo: 12057002000026	34302023 del	30/05/2023		
USR		0		
ID Istanza: 9224 (già 3975)				
Protocollo: 586976 del 30/05/	2023			
Istruttore: Maria Elena Grasso				
Richiesta anticipo Spese Tecniche (O.C.S.R. n. 94/2020)		sì □ no ⊠		
Verifica a campione (art. 12, c. 1	., O.C.S.R. n. 100	/2020)	sì □ no ⊠	
		Riparazione co	n rafforzamento locale	\boxtimes
		Demolizione collabente		
Tipologia di intervento:		Collabente vincolato		
		Ripristino con miglioramento sismico		
		Adeguamento/I	Demolizione e ricostruzione	
		Residenziale		\boxtimes
Destinazione e tipologia edificio:		Prevalentemente residenziale		
		Produttivo assir	nilabile a residenziale	
		Singolo propriet		\boxtimes
		Comunione (sing	gola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	

Condominio di fatto

Consorzio

Condominio registrato



Area Ricostruzione privata e Controllo amministrativo - contabile

Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con danni lievi ai sensi delle ordinanze N. 4 - 8 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e l.m.i. presentata dal Sig. Silvano Di Marco relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Patarico snc, distinto in Catasto al foglio 27, mappale 254 - ID 9224/2023 (già 3975/2018).

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/05/2023 con Prot. n. 586976 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto del Sig. Silvano Di Marco, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Patarico snc, distinto in Catasto al foglio 27, mappale 254, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GEDISI);
- in data 31/07/2018 è stata acquisita in atti la richiesta di contributo per il medesimo edificio trasmessa dal professionista incaricato ing. Massimo Meloni per conto del Sig. Silvano Di Marco, identificata nel sistema di gestione all'Identificativo ID 3979/2018 e collegata alla Istanza in essere ID 9224/2023;
- con nota Prot. 0810001 del <u>21/09/2020</u> è stata comunicata l'archiviazione dell'Istanza ID 3979/2018
 al professionista incaricato Ing. Massimo Meloni e, per suo tramite, al Sig. Silvano Di Marco, nella quale sono stati indicati i motivi per i quali non è stato possibile procedere nell'attività istruttoria;

VISTO:

- l'Art. 1 comma 2 dell'Ord. 121 del 22/10/2021, come modificato dall'Ord. 126 art. 13, e dall'Ord. 131 art. 12 per il quale erano concessi 150 giorni, dal provvedimento di archiviazione, per procedere alla integrazione dell'istanza per superare i motivi di diniego, che recita "Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi, presentate entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali, che saranno oggetto di un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza (22/10/2021) e comunque entro il 31/12/2021, potranno essere integrate secondo le modalità indicate al comma 1 entro il termine del 31 dicembre 2022, fermo restando, per tutti i casi, il termine massimo di 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento;
- l'Art. 38 del Testo Unico della Ricostruzione che ribadisce i termini fissati dalle Ordinanze sopra citate;
- che con nota Prot. 732661 del 04/07/2023 è stata trasmessa alla S.V. la richiesta di integrazioni dal Comune di Amatrice, settore II, Ufficio Ricostruzione privata Sisma, nella quale sono state comunicate ulteriori criticità, emerse nell'ambito della propria attività di competenza comunale, che a tutt'oggi rimangono irrisolte.
- che con nota Prot. n. 796360 del 18/07/2023, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono qui integralmente richiamati e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;



Area Ricostruzione privata e Controllo amministrativo - contabile

PRESO ATTO:

 che i termini di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 sono inutilmente spirati, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego sopra richiamati;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 03/08/2023

Il Responsabile del Procedimento f.to Maria Elena Grasso

